

CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI – REGOLAMENTO COMMISSIONI SPECIALI – REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI – REGOLAMENTO CONFERENZA CAPIGRUPPO CONSILIARI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 83 del 03/08/1998

INDICE

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

[Art. 1](#) [Art. 4](#) [Art. 7](#) [Art. 10](#) [Art. 13](#)
[Art. 2](#) [Art. 5](#) [Art. 8](#) [Art. 11](#)
[Art. 3](#) [Art. 6](#) [Art. 9](#) [Art. 12](#)

REGOLAMENTO COMMISSIONI SPECIALI D'INDAGINE

[Art. 1](#) [Art. 4](#) [Art. 7](#)
[Art. 2](#) [Art. 5](#) [Art. 8](#)
[Art. 3](#) [Art. 6](#)

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

[Art. 1](#) [Art. 4](#)
[Art. 2](#) [Art. 5](#)
[Art. 3](#)

REGOLAMENTO CONFERENZA CAPIGRUPPO CONSILIARI

[Art. 1](#) [Art. 4](#) [Art. 7](#) [Art. 10](#) [Art. 13](#)
[Art. 2](#) [Art. 5](#) [Art. 8](#) [Art. 11](#) [Art. 14](#)
[Art. 3](#) [Art. 6](#) [Art. 9](#) [Art. 12](#)

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1

1. Sono istituite, nell'ambito del Consiglio Comunale di Manfredonia, le Commissioni Consiliari permanenti, in numero pari a quello degli Assessorati dei quali assumono la denominazione.

Art. 2

1. Le Commissioni esprimono pareri consultivi su questioni sottoposte al loro esame dal Consiglio Comunale, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco, dagli Assessori, dai Gruppi Consiliari ed anche dai rappresentanti del Comune negli Enti.
2. Tali richieste sono rivolte direttamente al Presidente della Commissione.

Art. 3

1. In relazione agli atti sottoposti obbligatoriamente al proprio parere, le Commissioni devono esprimersi entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.
2. In caso di richiesta urgente, le Commissioni valutatane la fondatezza si esprimono entro 5 (cinque) giorni.
3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 si può procedere prescindendo dal parere delle commissioni.
4. I pareri o l'attestazione del mancato pronunciamento, devono essere allegati, a cura del Dirigente competente per settore, alla proposta di deliberazione depositata presso l'Ufficio di Segreteria Generale del C.C.

Art. 4

1. Ciascun Consigliere, compreso il Presidente del Consiglio Comunale, fa parte di una Commissione.
2. Ogni Commissione è dunque composta da cinque Consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio Comunale su proposta dei Capigruppo.
3. Ciascun Capogruppo può, per giustificati motivi, chiedere al Presidente del Consiglio la variazione della propria rappresentanza all'interno delle Commissioni Consiliari.

4. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali non effettivi, possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
5. Ciascuna Commissione elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente. Almeno due delle presidenze spettano a rappresentanti delle minoranze.
6. Il Presidente della Commissione può invitare alle sedute, ove se ne presenti la necessità, funzionari del Comune, rappresentanti di Istituzioni, Associazioni ed Enti, per chiarimenti inerenti l'oggetto della discussione.

Art. 5

1. La seduta per l'insediamento e per la elezione del Presidente è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 6

1. Il Presidente della Commissione la convoca e presiede.
2. Le Commissioni possono essere convocate anche su richiesta di almeno 2 (due) dei consiglieri assegnati. Decorsi infruttuosamente 10 (dieci) giorni dalla richiesta vi provvede il Presidente del Consiglio Comunale entro i 10 (dieci) giorni successivi.
3. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'ordine degli argomenti da trattare con allegata l'eventuale relativa documentazione.
4. L'avviso scritto di convocazione deve essere notificato ai componenti della commissione almeno 3 (tre) giorni prima della data della seduta, ed inviato per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, ai Capigruppo ed all'Assessore competente.
5. In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata 24 (ventiquattro) ore prima della seduta, anche telefonicamente.

Art. 7

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato del Comune nominato dal Sindaco.
2. Il segretario: provvede alla trasmissione degli avvisi di convocazione ed alla loro affissione nella sala dei Consiglieri; redige i verbali delle sedute, che sono sottoposti all'approvazione delle Commissioni ed inviati per conoscenza al Sindaco all'Assessore

competente, al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo consiliari; cura l'archivio degli atti delle Commissioni, ed ogni altra attività relativa al funzionamento della stessa.

Art. 8

1. I componenti possono farsi sostituire con effetto relativo alla singola seduta, da altri Consiglieri appartenenti al medesimo gruppo consiliare, col consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.
2. Il Consigliere che subentra esercita a pieno titolo le funzioni ed i poteri del componente sostituito e percepisce l'indennità ad esso spettante per la singola seduta.

Art. 9

1. Le sedute delle Commissioni sono valide a condizione che siano presenti almeno tre componenti.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta dal Consigliere anziano della Commissione Consigliere.

Art. 10

1. Il Presidente prima dell'esame di ciascun argomento, sentiti i componenti, stabilisce il numero delle sedute necessarie per concluderne la trattazione.
2. Qualora alla scadenza prevista, l'esame non venga concluso, il Presidente dispone una ulteriore seduta di trattazione in cui la Commissione ha l'obbligo di esprimersi in via definitiva sul provvedimento e suggerisce gli eventuali orientamenti all'Amministrazione.
3. La Commissione delibera con la maggioranza dei presenti, ed in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente o facente funzioni.
4. Il verbale della decisione viene trasmesso al Sindaco, all'Assessore competente ed ai Capigruppo, precisando la posizione assunta da ogni componente.

Art. 11

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.
2. Il Presidente ha la facoltà di determinare lo svolgimento a porte chiuse per motivazioni particolari nei casi previsti dalle legge.
3. Le sedute si tengono di norma presso il Comune.

Art. 12

1. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, i Capigruppo Consiliare i Presidenti delle Commissioni, attraverso apposite conferenze, possono indicativamente stabilire e coordinare il calendario dei lavori e le priorità degli argomenti da trattare.

Art. 13

1. Ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni nella misura corrispondente al gettone di presenza delle sedute del Consiglio Comunale.

REGOLAMENTO COMMISSIONI SPECIALI D'INDAGINE

Art. 1

Su proposta del Sindaco del Presidente del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo ambito, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

Art. 2

La deliberazione che istituisce la commissione definisce il numero dei componenti, garantendo la proporzionale rappresentanza della minoranza consiliare, l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Col provvedimento di nomina, da adottarsi a decisione palese, viene designato il Presidente.

Art. 3

Su richiesta del Presidente, il Segretario Generale del Comune deve mettere a disposizione della Commissione tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta.

Art. 4

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori dei conti, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi.

La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione della relazione della Commissione al Consiglio, e fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 5

La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può anche avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale assegnato su proposta del Presidente.

Art. 6

Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite.

Nel caso in cui alcuni dei componenti della Commissione dissentano dai risultati delle indagini eseguite, possono presentare al Consiglio una o più relazioni di minoranza. Il Consiglio, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua pertinenza o, diversamente, esprime al Sindaco e alla Giunta i propri orientamenti in merito ai provvedimenti e/o alle determinazioni da adottare in un termine stabilito.

Art. 7

Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Gli atti, i verbali ed eventuali registrazioni vengono consegnati a cura del Presidente al Segretario Comunale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 8

Ai componenti della Commissione è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute della stessa nella misura corrispondente al gettone di presenza delle sedute del Consiglio Comunale.

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

Art. 1

Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali conoscitive incaricate di studiare problemi, progetti e piani particolari o approfondire le valutazioni su fatti o atti di generale interesse.

Art. 2

Fanno parte delle Commissioni speciali i rappresentanti di ciascun gruppo politico costituito in seno al Consiglio e possono essere chiamati a farvi parte esperti con funzioni consultive.

Art. 3

Il provvedimento di nomina, a cura del Presidente del Consiglio, indica l'oggetto dell'incarico, il Presidente, il termine entro il quale la Commissione deve completare i lavori per riferire al Consiglio, nonché l'indicazione del funzionario con compiti di segretario.

Art. 4

Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono consegnati a cura del Presidente al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 5

Ai componenti della Commissioni è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute della stessa nella misura corrispondente al gettone di presenza delle sedute del Consiglio Comunale.

REGOLAMENTO CONFERENZA CAPIGRUPPO CONSILIARI

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, la Conferenza dei capigruppo.

Art. 2

Essa è organo consultivo del Presidente del C.C., per determinare la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, e del Sindaco per l'esame dei problemi e dei provvedimenti di massimo rilievo politico-amministrativo.

Può essere sentita anche dalla Giunta e dalle commissioni consiliari.

Art. 3

E' convocata, di norma, con cadenza mensile (generalmente all'inizio di ogni mese), dal Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o di un capogruppo, con avviso scritto, riportante gli argomenti da discutere.

L'o.d.g. è inviato di norma almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta nello stesso giorno della seduta anche telefonicamente.

Art. 4

La sede della riunione è di norma la sala dei consiglieri.

Art. 5

Ai lavori della conferenza deve essere invitato il Sindaco, che può essere rappresentato anche da un suo delegato.

Possono partecipare alla conferenza dei capigruppo per delega e in sostituzione, consiglieri del medesimo gruppo.

Art. 6

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del C.C. In caso di assenza funge da presidente il Consigliere anziano.

Art. 7

La riunione è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei consiglieri comunali in carica e siano presenti almeno due capigruppo.

Art. 8

Nel caso la riunione vada deserta per mancanza del quorum previsto dall'articolo 7, la stessa si intende riconvocata per la stessa ora del giorno seguente e si terrà indipendentemente dal numero dei presenti.

Gli assenti possono essere avvisati anche telefonicamente.

Art. 9

All'esame della conferenza dei capigruppo vengono anche sottoposti, prima di essere portati all'esame del C.C., i regolamenti deliberati dalla Commissione Affari Istituzionali.

Art. 10

La conferenza dei capigruppo può, in riferimento a specifici argomenti, posti all'o.d.g. del C.C., concordare con il Presidente i tempi da riservare alla discussione.

Art. 11

La Conferenza dei capigruppo decide all'unanimità. In caso di mancanza dell'unanimità decide il Presidente.

Art. 12

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Comune, nominato dal Sindaco. Il segretario provvede a far recapitare gli inviti; redige i verbali delle sedute, che sono trasmessi al Sindaco ed ai capigruppo; cura l'archivio degli atti.

Art. 13

Ai componenti della Conferenza è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute della stessa nella misura corrispondente al gettone di presenza delle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 14

La conferenza dei capigruppo risolve i problemi di interpretazione del presente regolamento e formula proposte per eventuali modifiche.